



Edizione di Treviso

n° 6 – giugno 2010

Sommario

1) SICUREZZA SUL LAVORO: L'OBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO	2
2) SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO ANNO 2009. APERTURA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO	3
3) FINESTRE DI PENSIONAMENTO	3
4) DURC "INTERNO": VERICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE	3
5) RIDUZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009	4
6) LE NOVITÀ DEL "DECRETO INCENTIVI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE	5
7) PRONTO IL MODELLO DEGLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI "BLACK LIST"	7
8) LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA 2010 TRAMITE L'AGENZIA DELLE ENTRATE	8
9) REVISIONE LEGALI DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI: IMPLICAZIONI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE	9
10) SCADENZIARIO MESE DI LUGLIO 2010	10
11) SCADENZIARIO DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO	13
ALL. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI	16

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

CONTI ALLA ROVESCIA

Uno

Sul sito nazionale di Confcooperative trovate la notizia:

"Scatta il conto alla rovescia per l'Assemblea annuale di Confcooperative che si terrà a Roma il prossimo 14 luglio". Si chiude così la stagione di rinnovo cariche delle Federazioni. L'appuntamento costituirà l'occasione per fare il punto sullo stato e sulla condizione della cooperazione italiana nel contesto socio-economico attuale, confrontandosi con le istituzioni e con le forze politico parlamentari e di governo che interverranno ai lavori che saranno aperti dalla relazione del presidente Luigi Marino.

Due

Nel nostro piccolo per Confcooperative Treviso è scattato il conto alla rovescia per il passaggio alla nostra **nuova sede di Lancenigo** di Villorba in via Roma 4 (Centro Cristallo). Se non ci saranno contrattempi i nostri uffici saranno operativi dall'ultima settimana di luglio. E' possibile qualche disagio per gli associati durante le operazioni di trasloco ma speriamo di ricompensarli con una sede più moderna, funzionale e facilmente raggiungibile. Sarà la Casa delle Cooperative e dei Cooperatori trevigiani...

Tre

Dovrebbe scattare per molti operatori il conto alla rovescia per le ferie estive. Considerate le difficoltà oggettive e le preoccupazioni con cui tutti abbiamo vissuto e viviamo questa epoca di crisi e di cambiamento non possiamo che augurare a tutti un meritato periodo di riposo.

Una buona notizia

Le Banche di Credito cooperativo della provincia di Treviso hanno costituito una Fondazione. E' un modo intelligente e lungimirante per fare squadra. Un esempio da imitare per tutto il mondo cooperativo...

1) SICUREZZA SUL LAVORO: L'OBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

L'obbligo della valutazione dello stress lavoro – correlato decorrerà dal 1° agosto 2010, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. E' un nuovo adempimento in capo ai datori di lavoro: infatti non è più sufficiente ridurre o eliminare i pericoli che possono causare danni fisici all'organismo, bisogna anche occuparsi di quei fattori che possono provocare stress alla persona. L'adempimento in questione dovrà seguire un iter ben determinato.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le aziende, seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve prevedere **l'analisi degli aspetti dell'organizzazione del lavoro che possono rappresentare pericoli per la salute**. Ad esempio controllo sul lavoro, supporto sociale, insicurezza, ritmi e turni. Accanto a questi sono da valutare anche **gli effetti che lo stress lavoro-correlato può portare a livello aziendale** (conseguenze quali assenteismo, turnover, diminuzione della produttività, ritardi) **ed a livello individuale** (sintomi fisici e psichici).

FASI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

➤ 1a Fase: indicatori oggettivi di rischio

Gli indicatori vanno analizzati attraverso liste di controllo che permettano un esame del rischio, per quanto possibile su indici verificabili, in una determinata azienda. I principali **elementi oggettivi e fattori di rischio** sono

INDICI INFORTUNISTICI ASSENZE PER MALATTIA	AUTONOMIA DECISIONALE E CONTROLLO
RAPPORTI INTERPERSONALI AL LAVORO	RICAMBIO DEL PERSONALE
INTERFACCIA CASA-LAVORO	PROCEDIMENTI E SANZIONI
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE	SEGNALAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
PIANIFICAZIONE DEI COMPITI	FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA
CARICHI, RITMI DI LAVORO	RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE
ORARIO DI LAVORO, TURNI	L'EVOLUZIONE E LO SVILUPPO DI CARRIERA

La prima fase è volta a consentire di quantificare il livello di rischio secondo una scala parametrica, ove per rischio basso si intende una condizione in cui non risultano necessari interventi di eliminazione o riduzione, ma solo una rivalutazione periodica.

Il rischio non può essere definito basso quando l'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, tali da richiedere interventi di eliminazione o riduzione mirati.

Nella condizione di rischio basso la valutazione si ferma alla prima fase e va ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque almeno ogni due anni.

Quando **il rischio non risulta basso**, si deve procedere ad una **seconda fase** di valutazione più approfondita con l'eccezione delle aziende fino a 10 lavoratori che adottano una procedura semplificata

➤ 2a Fase: indagine della soggettività

La seconda fase deve essere effettuata quando, dall'esame degli elementi oggettivi il rischio non risulta basso. Si deve pertanto procedere **al coinvolgimento dei lavoratori ed effettuare una valutazione della loro percezione dello stress lavoro-correlato**.

La **valutazione soggettiva** deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio, al fine di definire di realizzare interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Ogni indicatore di criticità identifica la necessità di mettere in atto misure per la gestione e la riduzione del rischio stress lavoro-correlato e tali misure devono essere intraprese anche nell'eventualità di esito negativo della valutazione soggettiva.

L'efficacia degli interventi di eliminazione o riduzione del rischio deve essere verificata attraverso un monitoraggio nel tempo (**valutazione periodica**). I metodi di indagine per la valutazione del profilo soggettivo sono costituiti da questionari, focus group, interviste semistrutturate.

AZIENDE CON MENO DI 10 LAVORATORI

Nelle aziende con meno di 10 lavoratori l'uso di strumenti per la rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori non è generalmente indicato.

Il percorso proposto per queste aziende di minori dimensioni è quello della valutazione oggettiva a cui seguono direttamente, se viene confermato il rischio, gli interventi di eliminazione o riduzione. Tuttavia elementi soggettivi possono essere introdotti su segnalazione del medico competente e dalla partecipazione dei lavoratori. Infine, è necessaria la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (interno o territoriale), sia alla fase di valutazione, che a quella di individuazione degli interventi correttivi e della loro attuazione.

2) SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO ANNO 2009. APERTURA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Facendo seguito a quanto scritto nell'Informacoop n. 03/10 dove si comunicava la pubblicazione del DM (Decreto 17 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010) che consente il recupero dello sgravio contributivo sulle retribuzioni derivanti da accordi aziendali o territoriali di secondo livello per l'anno 2009, si rende noto che l'Inps con proprio messaggio INPS n. 16214 del 18/06/ 2010 ha sancito **l'apertura dei termini per la trasmissione delle domande di ammissione al beneficio.**

E' quindi possibile inoltrare **telematicamente** le domande di ammissione allo sgravio, relativamente agli importi corrisposti nell'anno 2009 **dalle ore 15.00 del 21 giugno alle ore 23.00 del 11 luglio 2010.**

A nostro avviso anche le somme corrisposte dalle **cooperative sociali a titolo di ERT** nel corso dell'anno 2009 devono essere considerate discendenti da un accordo territoriale (regionale) di II livello. Pertanto, per ottenere il beneficio previdenziale, anche le **cooperative sociali interessate** dovranno presentare la domanda in questione.

3) FINESTRE DI PENSIONAMENTO

Nuove decorrenze per il pensionamento sono previste a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In particolare per coloro che accedano alla pensione di vecchiaia, maturando il requisito contributivo e l'età massima pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne del settore privato), il trattamento pensionistico spetterà decorsi 12 mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti.

Stessa sorte toccherà ai dipendenti che accedano al pensionamento di anzianità (rispetto della "quota" raggiunta sommando età anagrafica e anni di contribuzione), nonché a coloro i quali raggiungano i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata (ad esempio co.co.co., co.co.pro. e associati in partecipazione), l'accesso alla pensione decorrerà dai 18 mesi successivi la maturazione del doppio requisito anagrafico e contributivo, così come per i dipendenti che maturino detti requisiti a seguito di "totalizzazione".

4) DURC "INTERNO": VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE

Nella Lettera circolare protocollo n. 8667 del 12 maggio 2010 il Ministero fornisce chiarimenti agli Istituti (INPS e INAIL) in merito alla verifica della presentazione alla DPL dell'autocertificazione di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi.

Si tratta dell'autocertificazione allegata alla Circolare n. 34/2008 attestante **l'inesistenza di situazioni ostative al rilascio del c.d. DURC "INTERNO".**

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 34/2008, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura DURC, allegando il modello da utilizzare per autocertificare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente:

- la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall'allegato A del DM 24/10/2007,
- al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi.

L'adempimento in parola prevede la presentazione, una sola volta, della predetta autocertificazione:

- entro il 30 aprile 2009, per i benefici contributivi e normativi usufruiti dal 30 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007);
- antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso, per i benefici contributivi e normativi usufruiti dopo il 30 aprile 2009.

Gli Istituti che concedono i benefici **non possono richiedere direttamente ai datori di lavoro di autocertificare la regolarità** della propria posizione ma sono **obbligati a verificare autonomamente i presupposti per il rilascio del DURC**.

Gli Istituti, sono, infatti, tenuti "d'ufficio" a:

- accertare la regolarità contributiva e, in caso di irregolarità della ditta, invitare alla regolarizzazione;
- operare controlli sulla sussistenza delle autocertificazioni presso la DPL territorialmente competente.

Il Ministero del Lavoro nella circolare in questione fornisce anche chiarimenti alle Direzioni provinciali del lavoro in merito alle richieste effettuate da parte di INPS e INAIL sulle modalità dei controlli, precisando che:

- la verifica deve essere chiesta dagli istituti per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici;
- nell'eventualità in cui entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta gli istituti non ottengano risposta da parte della DPL, il controllo deve ritenersi concluso con esito positivo e pertanto i benefici devono intendersi concessi.

Nel caso in cui, nel corso della verifica, le sedi delle DPL accertino la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, **il datore di lavoro è invitato a presentarla o integrarla**.

Pertanto nelle situazioni di assenza di violazioni delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione costituisce mero inadempimento formale che non pregiudica la fruizione dei benefici normativi o contributivi.

5) RIDUZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009

Si comunica l'approvazione da parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori della delibera n. 11/2010 contenente gli adempimenti cui saranno chiamate le imprese per ottenere gli sconti dei pedaggi autostradali per il 2009.

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, ed interessate alle riduzioni, dovranno provvedere a compilare ed a presentare la domanda **esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità definite nella prima parte della delibera (punto 9), **a partire dalle ore 9,00 del 1° luglio e fino alle ore 14,00 del 30 Luglio 2010**.

Sul sito internet dell'Albo (www.alboautotrasporto.it) sarà messa a disposizione una guida alla compilazione e all'invio telematico della domanda.

Ovviamente, in considerazione dell'invio esclusivamente in via telematica della domanda, **la firma dovrà essere apposta elettronicamente dotandosi dell'apposito kit per la firma digitale** distribuito esclusivamente dai certificatori iscritti nell'albo previsto dall'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Poste Italiane, Infocamere, ecc...).

La delibera contiene, oltre alle disposizioni generali, le disposizioni relative a tutte le tipologie di pedaggi rimborsabili (conto terzi, conto proprio e deviazioni obbligatorie).

I requisiti per accedere al beneficio confermano l'esclusione dei mezzi "Euro 0" e "Euro 1" dal beneficio e gli indici moltiplicatori del fatturato in pedaggio ossia:

Classe di inquinamento	Coefficiente applicabile al fatturato in pedaggi dell'impresa
Euro 2	1
Euro 3	1,5
Euro 4 o superiori	1,75

Anche per quanto riguarda le **percentuali di sconto** non ci sono novità e quindi sono state confermate le seguenti:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
Da 51.646,00 a 206.583,00	4,33%
Da 206.584 a 516.457,00	6,50%
Da 516.458 a 1.032.914,00	8,67%
Da 1.032.914,01 a 2.582.284,00	10,83%
Oltre 2.582.284,00	13%

E' stato infine confermato l'ulteriore sconto a favore delle imprese che realizzino almeno il 10% del fatturato in **pedaggi nelle ore notturne**:

- con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 2;
- ovvero uscita prima delle ore 6.00.

La riduzione ammonta al 10% della percentuale di rimborso che spetta all'impresa tenuto conto del suo fatturato in pedaggi, come rideterminato mediante i coefficienti previsti in relazione alla categoria ecologica dei suoi mezzi.

Si sottolinea infine quanto contenuto nel punto 14 della delibera sulle modalità di **pagamento della marca da bollo** relativa alla domanda, da effettuarsi tramite bollettino postale sul conto c/c 4028 dell'Albo e conservarsi per esibirla a richiesta del Comitato Centrale.

6) LE NOVITÀ DEL "DECRETO INCENTIVI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla G.U. 25.5.2010, n. 120 è **entrata in vigore, a decorrere dal 26.5.2010**, la Legge 22.5.2010, n. 73 di conversione del DL 25.3.2010, n. 40, c.d. "Decreto incentivi".

Illustriamo qui di seguito alcune nuove disposizioni.

DISPOSIZIONI DIRETTE AL CONTRASTO DELLE FRODI FISCALI (art. 1)

Sono confermate le misure volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, operate anche nella forma dei c.d. "caroselli" e delle "cartiere".

Questo argomento sarà approfondito in modo specifico nell'articolo successivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO E RISCOSSIONE (art. 3)

Il Decreto in esame introduce alcune novità al fine di *"deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione"*.

MODALITÀ DI NOTIFICA DELLA SENTENZA – comma 1

Con la modifica dell'art. 38, D.Lgs. n. 546/92, il Decreto in esame prevede alcune novità in materia di notifica della sentenza alle altre parti del processo. Infatti è stato sostituito il riferimento agli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile con il richiamo all'art. 16 del citato D.Lgs. n. 546/92, con la conseguenza che la notifica alla controparte può essere effettuata mediante raccomandata A/R in plico senza busta; o consegna diretta. In tal caso la controparte rilascia immediatamente ricevuta. Ai fini della notifica non è

pertanto più necessario avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Inoltre è prevista la possibilità di depositare presso la segreteria, nei successivi 30 giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato ovvero la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata postale unitamente all'avviso di ricevimento.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ACQUIESCENZA – comma 1

Per effetto della modifica dell'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, ai fini del perfezionamento della conciliazione giudiziale è ora prevista, in presenza di riscossione rateizzata, la necessità di prestare la polizza fidejussoria ovvero la fidejussione bancaria soltanto qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000. Se l'importo è pari o inferiore a tale limite, la conciliazione si perfeziona con il versamento della prima rata.

Analoga modifica è stata apportata all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 218/97, con la conseguenza che la predetta novità è applicabile anche all'istituto dell'accertamento con adesione. Inoltre, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza”.

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – comma 2-bis

In sede di conversione in legge è stata introdotta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale o in Cassazione:

- che hanno avuto origine da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre 10 anni alla data del 26.5.2010;
- per le quali l'Amministrazione finanziaria è risultata soccombente sia in primo che in secondo grado.

CREDITI DI IMPORTO INFERIORE A € 8.000 – comma 2-ter

Dal 26.5.2010 non è più prevista la possibilità per l'Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati ex art. 77, DPR n. 602/73 qualora l'importo del credito a favore dell'Amministrazione finanziaria sia inferiore a € 8.000.

ESPROPRIAZIONE FORZATA – comma 3-bis

In tema di espropriazione forzata ex art. 49, DPR n. 602/73 è disposto che il debitore, al fine di evitare l'espropriazione, può dimostrare, mediante l'apposita documentazione rilasciata dall'Ente creditore, da opporre all'Agente della riscossione, il pagamento delle somme dovute o lo sgravio ad esso riconosciuto dall'Ente creditore stesso.

SEMPLIFICAZIONE PER INTERVENTI SU IMMOBILI (art. 5)

Sono state confermate le disposizioni di semplificazione a favore di coloro che intendono effettuare **interventi sugli immobili**.

In particolare, in relazione ad alcuni interventi c.d. di “edilizia libera”, di seguito elencati, **non è richiesto alcun titolo abilitativo** (DIA), salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

Per alcune tipologie di intervento è comunque previsto che l'interessato, **prima dell'inizio dei lavori**, ne dia **comunicazione** al Comune, anche con modalità telematica, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalle normative di settore.

In particolare:

⇒ **non è richiesto né titolo abilitativo né una comunicazione al Comune** per i seguenti lavori:

- Interventi di manutenzione ordinaria
- Interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
- Opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo, aventi carattere geognostico, escluse le attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

⇒ **non è richiesto il titolo abilitativo ma è necessaria la comunicazione al Comune** per i seguenti lavori:

- Interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino un aumento del numero di unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale
- Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al Decreto Ministro Lavori pubblici 2.4.68, n. 1444
- Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Alla comunicazione devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie. Inoltre l'interessato deve altresì presentare, se previsti, gli atti di aggiornamento catastale.

7) PRONTO IL MODELLO DEGLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI "BLACK LIST"

Secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 del DL n. 40/2010, c.d. "Decreto Incentivi", i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. "black list", individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Con il DM 30.3.2010 sono state individuate le modalità ed i termini di effettuazione della predetta comunicazione, demandando ad un successivo Provvedimento l'approvazione del modello.

Ora, con il Provvedimento 28.5.2010, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione in esame.

CONTENUTO E STRUTTURA DEGLI ELENCHI

Il modello è composto da un frontespizio e dal quadro A, nel quale riportare per ogni operatore economico i relativi dati anagrafici e le operazioni effettuate con gli stessi. In altre parole l'elenco si compone, oltre che dal frontespizio, di tanti quadri A quanti sono gli operatori economici per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

FRONTESPIZIO

TIPO DI COMUNICAZIONE: In caso di comunicazione "*correttiva nei termini*" o "*integrativa*" va barrata l'apposita casella.

PERIODO DI RIFERIMENTO: Va indicato l'anno, il mese o il trimestre di riferimento delle operazioni da comunicare. Nel riquadro è presente una specifica casella da barrare in caso di variazione del periodo di riferimento della comunicazione a seguito del superamento, nel trimestre, del limite di € 50.000, anche per una sola delle categorie di operazioni (beni o servizi). In tal caso la casella "*Variazione di periodicità*" deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili da presentare. La casella va utilizzata altresì in caso di scelta per la presentazione mensile in luogo di quella trimestrale. In tal caso la stessa va barrata soltanto nella prima comunicazione mensile dell'anno.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE: Oltre al numero di partita IVA vanno indicati i consueti dati identificativi del contribuente distinguendo tra "*Persone fisiche*", "*Soggetti diversi dalla persone fisiche*" e "*Soggetti non residenti*". Vanno altresì indicati i dati del dichiarante che sottoscrive il modello.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE: Nel riquadro "*Firma della comunicazione*" va riportato il numero di moduli di cui si compone l'elenco.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA: Riservato all'intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

QUADRO A

DATI ANAGRAFICI, rigo A1: Nel rigo in esame vanno evidenziati i dati anagrafici dell'operatore economico con il quale sono state intrattenute le operazioni di seguito elencate.

OPERAZIONI ATTIVE, righe da A2 a A18: Va riportato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese; distinguendo tra, operazioni imponibili (righe da A2 a A5), con indicazione separata dell'IVA, non imponibili (righe A6 e A7), esenti (rigo A8), non soggette ad IVA (righe A9 e A10). L'importo complessivo delle operazioni attive deve essere riportato al netto delle relative note di variazione. Va inoltre indicato l'imponibile e/o l'IVA delle note di variazione, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), distinguendo tra quelle relative ad operazioni già comunicate nell'anno (righe da A11 a A14) e quelle relative ad annualità precedenti (righe da A15 a A18).

OPERAZIONI PASSIVE, righe da A19 a A35: Va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute; distinguendo tra, operazioni imponibili (righe da A19 a A22), con indicazione separata dell'IVA, non imponibili (righe A23 e A24), esenti (rigo A25), non soggette ad IVA (righe A26 e A27). L'importo complessivo delle operazioni passive deve essere riportato al netto delle relative note di variazione. Va inoltre indicato l'imponibile e/o l'IVA delle note di variazione, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), distinguendo tra quelle relative ad acquisti già comunicati nell'anno (righe da A28 a A31) e quelle relative ad annualità precedenti (righe da A32 a A35).

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

La periodicità di presentazione della comunicazione è così individuata:

- TRIMESTRALE: Soggetti che negli ultimi 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.
- MENSILE Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.

Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri la comunicazione va presentata con periodicità trimestrale, a condizione che nel trimestre in corso e in quelli precedenti non abbiano superato il predetto limite (€ 50.000).

I soggetti trimestrali che superano il limite (€ 50.000) nel corso di un trimestre devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento. Per i mesi già trascorsi vanno presentate le singole comunicazioni appositamente contrassegnate, come sopra accennato (con barratura della casella "Variazione di periodicità").

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello va presentato esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente; o tramite un intermediario abilitato. In tal caso il soggetto incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno alla presentazione telematica.

Il modello va utilizzato a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dall'1.7.2010 e pertanto la prima comunicazione, da parte dei soggetti mensili, va eseguita entro il 31.8.2010.

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione delle predette operazioni, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, ossia da € 516 a € 4.130. Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico" ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

8) LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA 2010 TRAMITE L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto il D.Lgs. n. 18/2010 finalizzato al recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, ha modificato l'art. 50, comma 6, DL n. 331/93, introducendo, le seguenti novità:

- presentazione dei modd. Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE;
- previsione dell'invio telematico quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, quindi dal 2010 non è più possibile presentare gli elenchi riepilogativi Intra in formato cartaceo.

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità, individuata in base al volume delle operazioni inferiore o superiore a € 50.000, può essere trimestrale o mensile.

L'Agenzia delle Dogane, recentemente, con la Determinazione 7.5.2010, n. 63336/RU ha disposto che dal 10.5.2010 **gli elenchi riepilogativi possono essere presentati "anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate"** secondo i dettagli tecnici pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito web <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

I modd. Intra 2010, quindi, che vanno presentati direttamente dai soggetti obbligati o tramite i c.d. "intermediari abilitati" ex art. 3, commi 2-bis e 3, DPR n. 322/98; ora (dal 10.5.2010) possono essere inviati utilizzando, alternativamente, i 2 seguenti "canali":

⇒ il servizio telematico doganale; ovvero

⇒ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("Entratel" o "Fisconline").

A tal proposito nella sezione «Software» del sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce «Controllo modelli INTRA», è disponibile il pacchetto «Controllo modelli INTRA» versione 1.0.0 del 10 maggio 2010 relativo alle dichiarazioni contenenti elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario. Nella sezione «Software» è disponibile, inoltre, la versione dell'applicazione (Entratel/File Internet) che consente la gestione di tali documenti.

9) REVISIONE LEGALI DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI: IMPLICAZIONI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Si segnala che in data 23 marzo 2010 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, d'attuazione della direttiva 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

L'entrata in vigore di tale provvedimento è stabilita al 7 aprile 2010, anche se alcune sue previsioni rinviano alla successiva emanazione di regolamenti attuativi.

Il d.lgs. n. 39/2010, oltre a contenere la disciplina relativa all'abilitazione ed allo svolgimento della professione di "revisore legale dei conti" (nuova terminologia adoperata per indicare la "vecchia" revisione contabile), apporta alcune modifiche al codice civile in materia di revisione sulle società di capitali.

Gli obblighi previsti per le società per azioni dall'articolo 2409**bis** cod.civ. restano sostanzialmente i medesimi: revisione esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta all'apposito registro; obbligo di affidamento ad una società di revisione vigilata dalla Consob in caso di società quotate; possibilità di affidamento al collegio sindacale costituito da revisori legali in caso di società non quotate, non tenute alla redazione del bilancio consolidato e che seguono il sistema tradizionale di *governance*.

Novità vengono invece introdotte per le società a responsabilità limitata, con un ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (e conseguente obbligo di revisione contabile).

Ai sensi del novellato articolo 2477 cod.civ., la nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. diventa ora obbligatoria (a decorrere dal 7 aprile 2010) nei seguenti casi:

1. capitale sociale pari o superiore ai 120.000 euro;
2. superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti previsti dal primo comma dell'art.2435**bis** in materia di bilancio in forma abbreviata;
3. obbligo di redazione del bilancio consolidato;
4. controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti.

Le ipotesi *sub* 3 e 4 sono state introdotte dal decreto in epigrafe.

Le nuove ipotesi di obbligatorietà di istituzione del collegio sindacale contemplate nell'art.2477 (obbligo del consolidato e controllo su altra società soggetta a revisione legale) devono ritenersi applicabili, per il gioco dei rinvii, anche alle cooperative modello s.p.a. e s.r.l.

Ulteriore innovazione rilevante per queste ultime è, inoltre, quella legata al conferimento dell'incarico di revisione legale, che il decreto affida all'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo (articolo 13, co. 1), laddove fino ad oggi l'incarico era conferito dall'assemblea *sentito il collegio sindacale* (art. 2409**quater** cod.civ., abrogato dall'articolo 37 del decreto): la nuova disposizione, nelle cooperative prive del collegio sindacale, sarà verosimilmente non applicabile.

10) SCADENZIARIO MESE DI LUGLIO 2010

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
6 Martedì	Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e sono soggetti agli studi di settore	Versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 senza alcuna maggiorazione	Modello F24	2003 - Ires – Saldo
				2001 - Ires – Acconto prima rata
				3800 – Irap – Saldo
				3812 - Irap – Acconto prima rata
		Versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell' IVA relativa al 2009 maggiorata dello 0,4% per il periodo 16/03/10-06/07/10	Modello F24	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
	Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si applicano gli studi di settore	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione	Modello F24	3850 - Diritto camerale
15 Giovedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Venerdì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e conguaglio
				1002 - Ritenute su emolumenti arretrati
				1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta

16 Venerdì		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6006 - Versamento Iva mensile giugno
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non sono soggetti agli studi di settore	Versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 <u>con la maggiorazione dello 0.4%</u>	Modello F24	2003 - Ires – Saldo
				2001 - Ires – Acconto prima rata
				3800 – Irap – Saldo
				3812 - Irap – Acconto prima rata

16 Venerdì	Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui non si applicano gli studi di settore	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza <u>con la maggiorazione dello 0,4%</u>	Modello F24	3850 - Diritto camerale
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
26 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente	Presentazione in via telematica	
	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Venerdì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

11) SCADENZIARIO DELLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO

Per maggiori informazioni inerenti alle opportunità di finanziamento e per assistenza nella presentazione delle domande di partecipazione ai bandi regionali, nazionali e comunitari è possibile rivolgersi alla Confcooperative Federazione Provinciale di Treviso presso gli uffici in Corso del popolo 34 (Treviso), tel. 0422-410560, email: speronello.s@confcooperative.it e servizi.treviso@confcooperative.it.

Iniziative regionali	Data scadenza
<p>Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 Quarto Bando generale 2010 – Varie misure dell'Asse 1 - Competitività e dell'Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale</p> <p><i>Per i dettagli delle varie misure:</i></p> <p>http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quarto+Bando+Generale+2010.htm</p>	<p>30/06/2010</p> <p>31/07/2010</p>
<p>Contributi su operazioni di credito artigiano e di locazione finanziaria</p> <p>Destinatari dei contributi sono imprese artigiane e loro consorzi con sede operativa nel Veneto, rientranti nei parametri di cui al D.M. 18/04/05, con esclusione di quelle appartenenti, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 1998/2006 "de minimis". La misura prevede contributi in conto interessi dei finanziamenti/locazioni ammessi. Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente: all'acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività dell'impresa e alle spese tecniche di progettazione nel limite del 5% della spesa ammessa; all'acquisto e ristrutturazione o alla sola ristrutturazione di siti dismessi; all'acquisto di macchine, attrezzature e autoveicoli nuovi, ovvero usati, posti al servizio dell'attività dell'impresa; all'acquisto di aziende e loro rami; all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze; ai progetti di innovazione di prodotto, di processo e all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale documentati dalla certificazione normativa (marchi CE, UNI, ecc.); all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale; alla formazione di scorte di materie prime e di altri prodotti relativi all'attività dell'impresa.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Credito+artigiano+e+locazione+finanziaria.htm</p>	<p>15/10/2010</p>
<p>Piano straordinario di interventi finanziari anticrisi in favore di PMI</p> <p>Il Piano prevede l'attivazione di una serie di interventi in favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e servizi e turismo, da attuarsi mediante i Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.. Saranno ammissibili a finanziamento agevolato anche le operazioni di supporto finanziario il cui fabbisogno sia derivante da: crediti insoluti, sorti a far data dal mese di giugno 2009; crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni; rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali e rimborsi di finanziamenti non agevolati per le sole quote interessi.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_2009_3703_Anticrisi</p>	<p>31/12/2010</p>
<p>Agevolazioni per l'imprenditoria femminile</p> <p>Il Fondo di Rotazione per l'imprenditoria femminile fornisce un contributo in conto capitale del 15% e un finanziamento o locazione finanziaria agevolata dell'85%, a copertura del 100% dell'investimento ammesso (minimo Euro 20.000, massimo Euro 100.000). I soggetti finanziabili sono PMI e loro consorzi a gestione prevalentemente femminile, attive, finanziariamente ed economicamente sane, costituite dopo il 1° gennaio 2006 e che svolgono attività prevalente rientrante nei settori Primario Agroalimentare e Agroindustriale, Manifatturiero, Artigiano, Turistico, Commercio e servizi.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2000_01</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>

<p>Accesso al credito delle aziende agricole</p> <p>Il Fondo di Rotazione per il settore primario dedicato alle aziende agricole fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti agevolati o locazioni finanziarie agevolate, a copertura del 100% dell'investimento ammesso (minimo Euro 50.000, massimo Euro 900.000 per singola azienda; minimo Euro 50.000, massimo Euro 1.900.000 per Cooperative di conduzione costituite tra imprenditori agricoli). I soggetti finanziabili devono essere aziende attive, finanziariamente ed economicamente sane, i cui titolari siano imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti: imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; età inferiore a 65 anni; possesso di sufficiente capacità professionale.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_B</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>
<p>Fondo di Rotazione per l'innovazione tecnologica nelle PMI</p> <p>Il Fondo di Rotazione è rivolto a PMI (e loro consorzi) finanziariamente ed economicamente sane, in attività. Gli investimenti finanziabili devono riguardare innovazione di prodotto o di servizi; innovazione del processo; innovazione organizzativa; processi di innovazione; sviluppo sperimentale; trasferimento tecnologico; filiere dell'innovazione; iniziative tecnologiche congiunte; poli d'innovazione; ricerca industriale; ricerca cooperativa. Il Fondo concede un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammessa (minimo Euro 100.000, massimo Euro 2.000.000) mediante l'utilizzo di una quota parte pubblica a tasso zero, non superiore al 50% del finanziamento complessivo e di una quota di provvista privata a tasso convenzionato. La durata massima prevista è di 84 mesi.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>
<p>Accesso al credito dell'imprenditoria giovanile</p> <p>Il Fondo di Rotazione per l'imprenditoria giovanile fornisce un contributo in conto capitale del 15% e un finanziamento o locazione finanziaria agevolata dell'85%, a copertura del 100% dell'investimento ammesso (minimo Euro 20.000, massimo Euro 100.000). I soggetti finanziabili sono imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti; società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti. Le imprese individuali, società e cooperative devono essere attive, finanziariamente ed economicamente sane, costituite da non più di un anno alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; non devono configurarsi come continuazione di imprese preesistenti; devono svolgere attività prevalente rientrante nei settori Primario Agroalimentare e Agroindustriale, Manifatturiero, Artigiano, Turistico, Commercio e servizi.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_57</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>
<p>Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative venete - L.R. 17/2005</p> <p>Il Fondo di Rotazione a sostegno della cooperazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti agevolati o locazioni finanziarie agevolate, a copertura del 100% dell'investimento ammesso (minimo Euro 25.000, massimo Euro 300.000). I soggetti finanziabili sono società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, classificabili come PMI.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2005_17</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>

<p>Fondo di rotazione per le agrienergie</p> <p>Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati PMI agricole, comprese le microimprese, singole o associate, e le PMI agroindustriali o agroalimentari e industriali. Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti agevolati o locazioni finanziarie agevolate. L'intensità di aiuto base ammonta al 60% dei costi ammissibili.</p> <p>Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti immobili e mobili concernenti:</p> <p>a)gli impianti finalizzati alla produzione di energia (elettrica, termica) da fonti rinnovabili;</p> <p>b)la realizzazione dei fabbricati e delle opere edili connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al punto a);</p> <p>c)la realizzazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti di cui al punto a);</p> <p>d)l'acquisto e adeguamento delle attrezzature indispensabili all'esercizio degli impianti di cui al punto a);</p> <p>e)le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e non brevettate.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=216341</p>	<p>bando sempre aperto</p>
<p>Iniziative nazionali</p>	
<p>Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese</p> <p>I contributi sono rivolti a PMI attive sull'intero territorio nazionale regolarmente costituite e che svolgono la loro attività nei seguenti settori: estrazione di minerali; attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; costruzioni; alberghi; smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.</p> <p>I contributi sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per la verifica e la registrazione EMAS, per la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001, per la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96. Le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento e vanno da un minimo del 40% ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p><i>Per maggiori dettagli:</i></p> <p>http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Sviluppo_sostenibile_SvS_.html%7Cincentivi_per_le_certificazioni_delle_PM.html</p>	<p>fino ad esaurimento fondi</p>
<p>Convenzioni interne</p>	
<p>Fondo Sviluppo – ICCREA Banca</p> <p>Prestito partecipativo: mutuo da 7 a 10 anni, con 24 mesi di preammortamento, importo massimo Euro 1 milione, tasso variabile (Euribor 6 mesi più massimo 2,50%).</p> <p>Consolidamento debiti a breve: mutuo a 5 anni, importo massimo Euro 1 milione, per trasformazione di indebitamento a breve in finanziamento a medio termine, tasso variabile (Euribor 6 mesi più massimo 2,50%).</p> <p>Capitale fondiario: mutuo ventennale fino a Euro 10 milioni e fino all'80% di investimenti relativi a immobili, impianti, macchinari e attrezzature, con possibilità di 24 mesi di preammortamento, tasso variabile (Euribor 6 mesi più massimo 2,50%).</p> <p>Energie rinnovabili: mutuo decennale di importo massimo Euro 2 milioni e fino all'80% di investimenti relativi al settore delle energie rinnovabili, con possibilità di 12 mesi di preammortamento, tasso variabile (Euribor 6 mesi più massimo 2,50%).</p> <p>Innovazione: mutuo decennale di importo massimo Euro 10 milioni e fino all'80% di investimenti relativi ad innovazioni di processo o di prodotto, con possibilità di 24 mesi di preammortamento, tasso variabile (Euribor 6 mesi più massimo 2,50%).</p> <p>Conferimenti: finanziamento mediante rilascio di cambiale agraria, durata fino a 18 mesi e fino ad un importo massimo di Euro 1 milione, a copertura del fabbisogno finanziario connesso alla liquidazione degli acconti ai soci conferenti.</p>	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO applicabile provvisoriamente dal 1° gennaio 2010, fino a quando non si conoscerà per certo l'indice ISTAT relativo al 2009:

- € 33.350,33 per le cooperative in genere,
- € 66.700,66 per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP		Aumento deducibile (1)		Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP		Aumento (2)		Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/07/2009 – 31/07/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	4,40%	+	2,50%	=	6,90%
01/08/2009 – 31/08/2009	0,85%	+	0,90	=	1,75%	4,35%	+	2,50%	=	6,85%
01/09/2009 – 30/09/2009	0,75%	+	0,90	=	1,65%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%
01/10/2009 – 31/10/2009	0,65%	+	0,90	=	1,55%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%
01/11/2009 – 30/11/2009	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,20%	+	2,50%	=	6,70%
01/12/2009 – 31/12/2009	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,10%	+	2,50%	=	6,60%
01/01/2010 – 31/01/2010	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,10%	+	2,50%	=	6,60%
01/02/2010 – 28/02/2010	0,60%	+	0,90	=	1,50%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/03/2010 – 31/03/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/04/2010 – 30/04/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/05/2010 – 31/05/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/06/2010 – 30/06/2010	0,60%	+	0,90	=	1,50%	4,05%	+	2,50%	=	6,55%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a ritenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.